CAMERA DEI DEPUTATI N. 1408

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Istituzione del Parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane

Presentata il 4 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni, grazie soprattutto al costante impegno delle associazioni culturali e dei movimenti ambientalisti, anche nel nostro Paese, si è sviluppata una coscienza storico-ambientale. Sempre più spesso si tiene conto delle preesistenze storico-culturali al momento di programmare interventi sul territorio. Si è potuto constatare che la salvaguardia del territorio e dei beni culturali e ambientali contenuti in esso, è un volano eccezionale sia per l'economia che per l'occupazione. Infatti, è il concetto stesso di « parco », che indipendentemente dalla sua natura (faunistico, archeologico, naturalistico, storico o altro), perno della tutela e salvaguardia del territorio ma anche delle nostre memorie storiche e collettive, sta subendo una evoluzione. Nello stesso tempo, assistiamo ad una maturazione e partecipazione delle realtà locali su temi che solo pochi anni fa erano considerati d'élite: questo grazie anche alla grande potenzialità in termini economici ed occupazionali che la tutela dei beni culturali ed ambientali sta dando e può dare in Italia nei prossimi anni.

Nel comprensorio apuano, fra le più antiche vestigia del passato, occupano un posto particolarmente importante le tracce lasciate dall'industria marmifera che gli antichi Romani crearono e svilupparono tra queste montagne: è a loro, infatti, che si deve il primo sfruttamento dei bacini marmiferi delle Alpi Apuane con la conseguente strutturazione del territorio in modo così marcato che ancora oggi esso ne presenta i « segni » inconfondibili.

Questa industria continuò a produrre anche quando la civiltà romana tramontò e, tra alti e bassi, ha continuato fino ad oggi a fornire i suoi preziosi marmi al

mondo intero. I Romani furono abilissimi organizzatori del lavoro produttivo nelle cave tanto che alcuni siti, arrivati miracolosamente intatti fino a noi così come essi li avevano lasciati abbandonando il lavoro di estrazione, sono da considerarsi ancora oggi un modello di funzionalità e di razionalità. Queste cave antiche abbandonate sono, inoltre, dei veri e propri contenitori di materiali archeologici e di informazioni tecniche e sociali.

Ancora relativamente numerosi nel secolo scorso e nella prima metà del nostro, gli antichi siti minerari delle Alpi Apuane (fino ad oggi sono conosciuti solo quelli aperti nei bacini marmiferi di Carrara) sono andati progressivamente scomparendo a causa del dilatarsi dell'industria moderna, nonostante che studi, rilevamenti e segnalazioni di zone marmifere di interesse archeologico siano stati sempre numerosi ed importanti.

Esistono, inoltre, sulle Alpi Apuane e nel comprensorio apuo-versiliese numerose altre testimonianze del lavoro produttivo e di trasformazione dell'industria marmifera relative al Medioevo, al Rinascimento, all'epoca pre-industriale e ai primordi dell'industria moderna che ugualmente meritano un'azione di tutela e di valorizzazione sia culturale che turistica che potrebbero essere ugualmente inserite in un piano complessivo ed appositamente predisposto di tutela delle principali emergenze storiche del nostro territorio.

Il comprensorio delle Alpi Apuane, soprattutto nel versante carrarese, è ricco di antiche cave: veri e propri contenitori di materiali archeologici e di informazioni tecniche e sociali, testimonianze del lavoro di storia romana uniche in Italia; meritano quindi un intervento di tutela e di valorizzazione attraverso l'istituzione di un vero e proprio Parco archeologico.

Qualche provvedimento di tutela per il comprensorio delle antiche cave fu emanato dallo Stato nel periodo 1909-1911 ma, complessivamente, è venuta a mancare un'azione convinta di salvaguardia sia da parte degli organi centrali che degli enti locali tanto che oggi, nonostante la creazione di un'apposita struttura di studio e di tutela qual è il Museo civico del marmo di Carrara, le cave antiche rimaste sono ormai ridotte a pochi esemplari.

Da qui l'esigenza di provvedere ad una tutela effettiva dei pochi siti antichi rimasti che significhi anche valorizzazione e fruizione sociale e culturale di un genere di testimonianza archeologica e storica ormai rarissima in Italia ed in Europa.

La Comunità montana delle Apuane, di concerto con la Soprintendenza archeologica della Toscana ed il comune di Carrara, ha predisposto fin dal 1989 un piano organico di interventi relativo alla creazione di un « Parco archeologico delle cave antiche », intendendo, così, salvaguardare concretamente un bene pubblico di eccezionale valore ed interesse culturale.

La presente proposta di legge non intende costituire un elemento di disturbo delle attività produttive, anche perché il Parco sarebbe strutturato « a macchia di leopardo » con piccole porzioni di territorio ben definite in zone non interessate dall'escavazione attuale, ma anzi ne vuole diventare una sorta di promozione valorizzando le peculiarità di questo ambiente unico nel mondo.

L'articolo 1 istituisce il « Parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane »; l'articolo 2 specifica le finalità del Parco; l'articolo 3 individua gli organi dell'Ente parco; l'articolo 4 autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per gli anni 1996-1998.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il « Parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane » come indicato nella carta di localizzazione dei siti di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la regione Toscana, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del comprensorio del Parco di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 2.

1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 349, il comprensorio del « Parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane » deve essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

a) tutelare e valorizzare i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;

b) migliorare le conoscenze e la fruibilità dei siti attraverso scavi e ricerche condotti all'interno delle aree delimitate;

c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del Parco stesso.

ART. 3.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel comune di Carrara ed è sottoposto alla

vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) l'organico funzionale costituito da: un direttore, due assistenti, un funzionario amministrativo e un tecnico.

3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su una terna proposta dal presidente della regione Toscana, sentiti gli enti locali interessati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il presidente della regione Toscana e gli enti locali interessati.

5. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

6. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalla regione Toscana.

7. Gli organi dell'Ente, ad esclusione dell'organico funzionale, durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

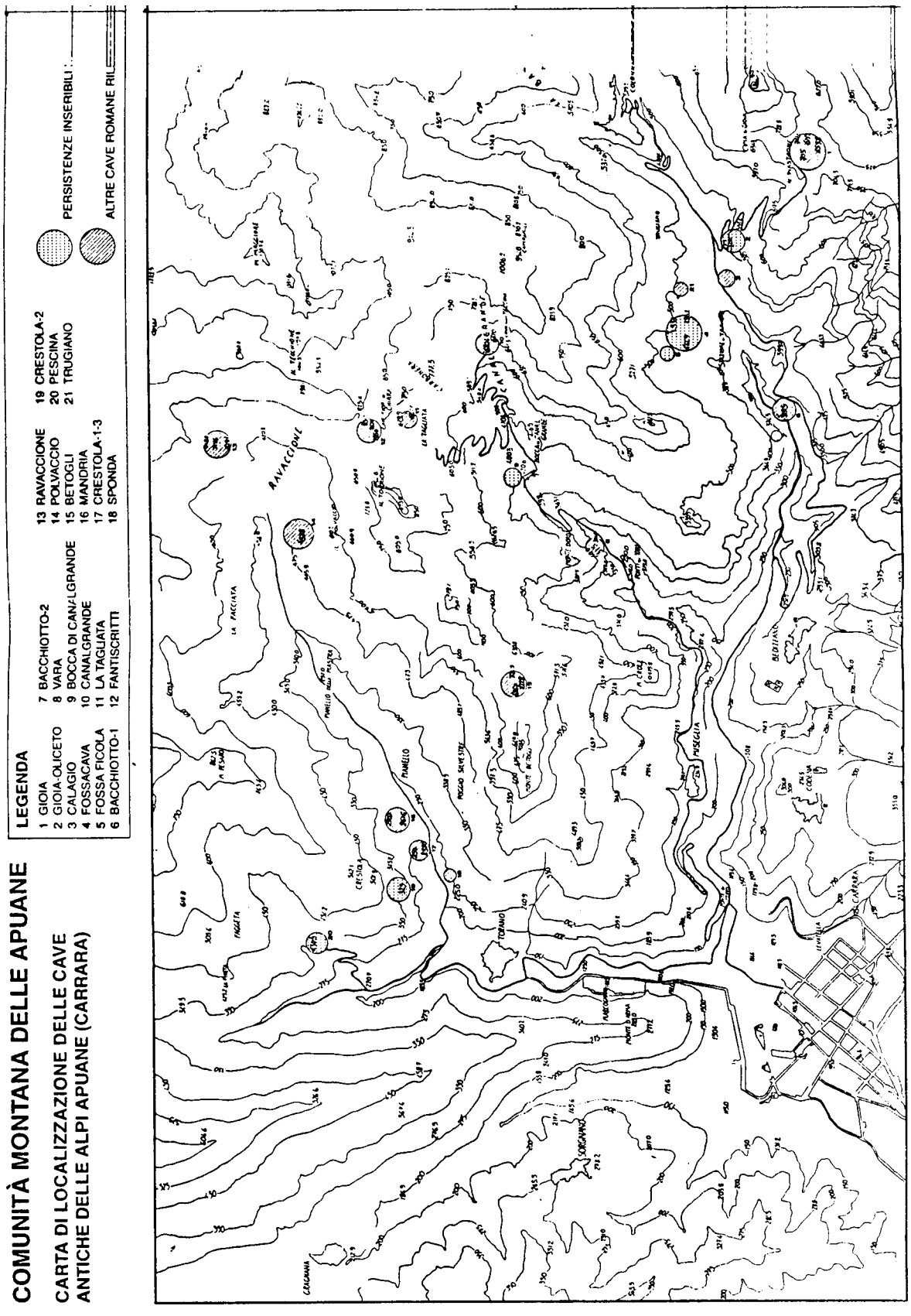
8. Il consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente.

ART. 4.

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per gli anni 1996-1998, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1996, lire 3 miliardi per l'anno 1997 e lire 3 miliardi per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.
(articolo 1, comma 1)



PAGINA BIANCA

DDL13-1408
Lire 500